



Avviso di selezione n. AR_06_2018_ITC_NA

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA "DIT.AD013.024: Componenti e sistemi edilizi multifunzionali – Reluis 2018" - Tipologia B) "Assegni Post Dottorali"

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165";
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 24 prot. 0023646, in data 7 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;
VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 2013 (di seguito "Disciplinare", consultabile al link http://www.concorsi.cnr.it/File/Disciplinare_Assegni_di_Ricerca_29NOV13.pdf);
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
VISTA la legge n. 183 dell'11 novembre 2011 ed in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);
VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;
VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 comma 1;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
CONSIDERATO che le attività di cui al progetto in epigrafe comprendono studi, esperienze e sperimentazioni intimamente connessi allo sviluppo dei metodi di valutazione e dei materiali soggetti alla certificazione tecnica, in un insieme inscindibile di attività tecniche e scientifiche ricomprese nel processo di integrazione di discipline e tecnologie, finalizzate a trasferire e ad applicare i risultati ottenuti per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e a fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche, in conformità agli scopi istituzionali del CNR riportati nello Statuto vigente;
VISTO l'atto costitutivo di ITC-CNR, provvedimento del Presidente del CNR n. 53 del 11.9.2017;
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell'assegno di ricerca sui fondi residui di Istituto;

DISPONE

Art. 1

Oggetto della selezione

É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di **n. 1 “Assegno Post Dottorale”** per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l'Area Strategica "Ingegneria industriale e civile" da svolgersi presso la **Sede Secondaria di Napoli** dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR nell'ambito del progetto di ricerca **“DIT.AD013.024: Componenti e sistemi edilizi multifunzionali-Reluis”**, sottoprogetto **“DIT.AD013.024.002: Sicurezza antisismica dei componenti non strutturali”** per la seguente tematica: **“Sistemi innovativi di dissipazione nell'ingegneria antisismica”** sotto la responsabilità scientifica del prof. **Antonio Occhiuzzi**.

Art. 2

Durata e importo dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà una durata di **1 anno** e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come risultante dal combinato disposto dell'art. 22, comma 3, della legge 240/2010 e dell'art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intersorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della L. 240/2010.

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in **euro 22.000,00** al netto degli oneri a carico del CNR.

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.

L'assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.

Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- a) **Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica in Ingegneria Civile (28/S) o Laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23)**, oppure in lauree equipollenti conseguite secondo la normativa in vigore;
- b) **Titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale nelle tematiche dell'ingegneria strutturale** o titolo equivalente conseguito all'estero;
- c) Documentata esperienza nell'ambito della tematica di cui all'art. 1 dichiarata con le modalità di cui all'art. 4;
- d) Conoscenza della lingua inglese;
- e) Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).

Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Disciplinare.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010 e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Art. 4

Domande di ammissione e modalità per la presentazione

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo apposito (allegato A), dovrà essere inviata all'**Istituto per le Tecnologie della Costruzione**, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo: **protocollo.itc@pec.cnr.it** entro il giorno **13.07.2018**.

Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all'avviso di selezione n. **AR_06_2018_ITC_NA**.

La domanda e gli allegati non potranno superare la dimensione di 10 MByte.

Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata.

Per i cittadini stranieri l'invio della domanda e delle dichiarazioni di cui ai successivi capoversi, potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all'indirizzo: **segreteria@itc.cnr.it**, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.

Ai predetti candidati stranieri sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato "pdf" il curriculum sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato B), sottoscritto dal candidato e recante, prima della firma autografa, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci; il curriculum deve essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). **Il medesimo documento, in originale e sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per l'identificazione in occasione del colloquio di cui al successivo art. 7; non potrà essere presentato un documento diverso.**

Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali; in particolare, dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni scientifiche a stampa e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.

La dichiarazione sopra indicata dovrà essere redatta in modo analitico e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli cui tali elementi si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme dalle modalità sopraindicate non potranno essere valutate.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Questa amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario nella domanda di partecipazione alla selezione.

I titoli indicati dai candidati cui non sia possibile l'accesso gratuito ("open access") attraverso la rete internet (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica.

Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art. 15 della L. 183/2011. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indirizzo PEC dei candidati; il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.

Art. 5

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituto. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione e sarà composta da tre componenti interni o esterni all'Ente, di cui uno è il responsabile del progetto di ricerca, con qualifica di ricercatore o superiore, nonché e da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3, comma 1, del Disciplinare, potrà nominare, tra i componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.

La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.

Art. 7

Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procederà alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La commissione dispone complessivamente di **100** punti, di cui **70** punti per la valutazione dei titoli e **30** punti per il colloquio.

La Commissione adotterà preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, dando particolare rilievo alle pubblicazioni scientifiche qualificate. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti all'articolo 3, gli ulteriori titoli di studio e specializzazione, certificati dai diplomi posseduti, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento dell'attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all'estero, preferibilmente dimostrata mediante pubblicazioni di carattere scientifico, dichiarati con le modalità di cui all'art. 4.

Coloro che avranno presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 saranno tenuti a presentarsi il giorno **18.07.2018** alle ore **14.00** presso **la Sede Secondaria di ITC a Napoli, c/o DIST-UNINA, via Claudio 26**, onde sostenere il colloquio, salvo diversa indicazione che verrà comunicata sempre tramite PEC. La pubblicazione del presente bando vale come convocazione; essa si intende definitiva e ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito.

candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito.

Per coloro che all'estero per impegni di studio o di ricerca compatibili con quanto previsto nell'art.3, risultassero, per forza maggiore, impossibilitati a raggiungere la sede del colloquio, su eccezionale e motivata richiesta del singolo partecipante, comunicata via PEC all'Istituto nella domanda di partecipazione alla selezione, la commissione potrà valutare se predisporre una connessione audio/video telematica VoIP con modalità operative che saranno comunicate, sempre via PEC, dall'Istituto e comunque atte ad assicurarne lo svolgimento nella sessione collettiva sopra stabilita.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora fissati saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato.

La commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ognuno dei candidati in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. Sulla scorta dell'attività di valutazione effettuata la commissione potrà indicare vincitore/i il/i primo/i classificati nella graduatoria di merito fino a saturazione del numero di posizioni messi a bando. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell'Istituto e sarà pubblicata mediante affissione all'albo della sede d'esame, sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione.

Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione inviata con PEC.

Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore dell'Istituto, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 8

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell'Istituto trasmetterà al/ai vincitore/i della selezione, in duplice copia, il provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra l'altro, la data di inizio dell'attività. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il/i vincitore/i della selezione dovrà/dovranno restituire una copia del predetto atto di conferimento, controfirmata per accettazione unitamente ad una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e articolo 4, commi 2 e 3, del Disciplinare. Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall'art. 2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Il contraente dovrà inviare al direttore dell'Istituto per PEC, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:

- a) Autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
- b) Dichiarazione in carta semplice sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti le seguenti circostanze: non avere altri rapporti di impiego pubblico, non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- c) Fotocopia del tesserino del codice fiscale;

- d) Nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, dichiarazione in carta semplice sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesti di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituto.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del responsabile del progetto di ricerca. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Istituto e al responsabile del progetto di ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovutegli.

Art. 9

Valutazione dell'attività di ricerca

Il responsabile del progetto di ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore dell'Istituto, prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.

Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà sul rinnovo dell'assegno e sull'eventuale attribuzione dell'importo immediatamente superiore nell'ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione. (Art. 9 c. 5 del Disciplinare)

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore dell'Istituto che è anche il Responsabile del procedimento e il titolare del trattamento degli stessi.

Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzativo n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sulla pagina web del CNR www.cnr.it alla voce "servizi e utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

Art. 11

Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'Istituto, mediante affissione nell'albo dell'Istituto e sul sito web www.itc.cnr.it nella sezione "amministrazione trasparente", nonché mediante pubblicazione sul sito Internet www.urp.cnr.it del CNR e su quello appositamente tenuto dal MIUR, che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell'Unione Europea, oltre eventuali particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

IL DIRETTORE

Prof. ing. Antonio Occhiuzzi

Al Direttore dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione

__I_ sottoscritt_
(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome)

Codice Fiscale

Nato a Prov. il

Attualmente residente a Prov.

Indirizzo

CAP Telefono

Indirizzo PEC:.....

chiede, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/12/2010 di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° ... assegno/i per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca:

.....
sotto la responsabilità scientifica del Prof./Dott.

da svolgersi presso la sede dell'Istituto:

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere cittadino
- 2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in _____ il ___/___/___ presso l'Università _____ con votazione _____ ;
- 3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in _____ il ___/___/___ presso l'Università _____
- 4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali).
- 5) di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal al e di aver/non aver usufruito delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all'art. 3 dell'avviso di selezione, intercorsi con

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l'utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum;
- 2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all'art. 4 del bando.

Luogo e data

FIRMA _____

*** - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso.**

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

..l... sottoscritt...

COGNOME _____ (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME _____

NATO A: _____ PROV. _____

IL _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A: _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica, corrisponde a verità

Curriculum vitae et studiorum

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata **(in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)**

Es: descrizione del titolo

data protocollo

rilasciato da

periodo di attività dal al

FIRMA(**)

.....

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

N.B:

- 1)** Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
- 2)** Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
- 3)** Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc...).
- 4)** Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 5)** La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
- 6)** I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.